



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0191(COD)

10027/21
ADD 1

EF 206
ECOFIN 618
CODEC 935
ENV 446
SUSTDEV 86

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 391 final - ANNEXES
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 391 final - ANNEXES.

All.: COM(2021) 391 final - ANNEXES



Bruxelles, 6.7.2021
COM(2021) 391 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulle obbligazioni verdi europee

{SEC(2021) 390 final} - {SWD(2021) 181 final} - {SWD(2021) 182 final}

ALLEGATO I

SCHEDA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

1. Informazioni generali

- [Data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee]
- [Denominazione legale dell'emittente] [se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI)] [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN)]
- [Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2. Adesione ai requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione che dimostri che l'emittente della specifica obbligazione aderisce volontariamente ai requisiti del presente regolamento]

3. Strategia e logica ambientale

- [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell'emittente]
- [Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

4. Assegnazione prevista per i proventi delle obbligazioni

4.1 Tempo stimato fino all'assegnazione integrale dei proventi

- [Periodo entro il quale si prevede di assegnare i proventi]
- [Data entro la quale si prevede che i proventi saranno completamente assegnati]
- [Se la data di cui sopra è superiore a cinque anni dalla data di emissione dell'obbligazione: indicare una giustificazione per il periodo più lungo, basata sulle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate, accompagnata da relativa documentazione in allegato]

4.2 Processo di selezione di progetti verdi e impatto ambientale stimato

- [Descrizione dei processi attraverso i quali l'emittente stabilirà come i progetti si allineeranno ai criteri di tassonomia]
- [Descrizione dei criteri di vaglio tecnico pertinenti di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852 e specificazione degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 presi in considerazione]

- [Se disponibili: informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi da utilizzare per il calcolo delle metriche principali relative all'impatto conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, e per eventuali ulteriori metriche relative all'impatto. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]
- [Se applicabile, informazioni su qualsiasi processo di normazione o certificazione correlato nella selezione dei progetti]
- [Laddove disponibile, una stima degli impatti ambientali positivi e avversi attesi in forma aggregata. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]

4.3 Progetti verdi ammissibili previsti

[Laddove disponibili all'emittente, occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

Per progetti ammissibili previsti:

- i loro obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
- i loro tipi, settori e i rispettivi codici NACE in conformità con la classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006¹;
- i loro paesi;
- il rispettivo importo da assegnare dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi da assegnare rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;
- laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e sia previsto che i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume previsto di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;
- se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili previsti, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;
- se disponibili, link a siti web con informazioni pertinenti;
- se disponibili, link a documenti pubblici pertinenti con informazioni più dettagliate.]

¹ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

4.4 Proventi non assegnati

[Informazioni su come l'uso temporaneo dei proventi non assegnati non inciderà sul conseguimento degli obiettivi ambientali]

5. Informazioni sulle relazioni

- [Un link al sito web sul quale saranno pubblicate le relazioni sull'assegnazione dei proventi e quelle sull'impatto]
- [Un'indicazione del fatto che le relazioni sull'assegnazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi degli esborsi e sugli impatti ambientali positivi e negativi attesi]

6. Altre informazioni pertinenti

ALLEGATO II
RELAZIONE ANNUALE SULL'ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DELLE
OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

[Indicare nel titolo se la relazione sull'assegnazione dei proventi è riveduta]

1. Informazioni generali

- [Data della pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi] [laddove applicabile, data della pubblicazione della relazione finale sull'assegnazione dei proventi o data della pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi riveduta]
- [Denominazione legale dell'emittente] [se disponibile, LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, ISIN]
- [Se la relazione sull'assegnazione dei proventi è stata oggetto di revisione post-emissione, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2. Adesione ai requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione dalla quale risulti che i proventi sono stati assegnati conformemente a quanto richiesto dal presente regolamento]

3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni

A. Per gli emittenti ad eccezione di quelli di cui alla lettera B sottoriportata:

[Occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

- gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
- i tipi e i settori dei progetti, nonché i rispettivi codici NACE in conformità con la classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006²;
- i paesi nei quali sono stati assegnati i proventi delle obbligazioni;
- il rispettivo importo assegnato dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi assegnata rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;

² Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

- laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;
- se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;
- per le attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia: i progressi nell'attuazione del piano durante il periodo di riferimento e la data stimata di completamento;
- conferma della conformità all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852 (garanzie minime di salvaguardia);
- un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e le loro date di applicazione.]

B. Per gli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi da un portafoglio di più obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5:

[La sezione "Assegnazione dei proventi delle obbligazioni" deve contenere le seguenti informazioni:

- una panoramica di tutte le obbligazioni verdi europee in essere, indicando il loro valore individuale e combinato;
- una panoramica sulle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5 nello stato patrimoniale dell'emittente, indicando:
 - a) il loro valore ammortizzato totale;
 - b) gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
 - c) i loro tipi, settori e paesi;
 - d) se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione, se disponibile;
 - e) un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;
 - f) ove pertinente, il valore di ciascuna attività o di ciascun gruppo di attività;
- un raffronto del valore totale delle obbligazioni verdi europee in essere e del valore totale ammortizzato delle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5. Dal raffronto deve risultare che quest'ultimo è uguale o superiore al primo;
- ai fini del raffronto di cui sopra, il valore totale in essere delle obbligazioni verdi europee si basa sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali obbligazioni emesse da detto emittente, mentre il valore ammortizzato totale delle attività

finanziarie deve essere basato sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali attività nello stato patrimoniale dell'emittente.]

4. Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

[Non è richiesta alcuna informazione in questa rubrica per questa relazione]

5. Altre informazioni pertinenti

ALLEGATO III

RELAZIONE SULL'IMPATTO DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

[Indicare nel titolo se la relazione sull'impatto è riveduta]

1. Informazioni generali

- [Data della pubblicazione della relazione sull'impatto] [ove applicabile, data della pubblicazione della relazione sull'impatto riveduta]
- [Denominazione legale dell'emittente] [se disponibile, LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, ISIN]
- [Se la relazione sull'impatto è stata oggetto di valutazione da parte di un revisore esterno, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2. Strategia e logica ambientale

- [Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell'emittente di cui alla scheda informativa]
- [Qualora applicabile, una spiegazione di eventuali modifiche alla strategia ambientale più ampia dell'emittente dalla pubblicazione della scheda informativa]
- [Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni

[Occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

- gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;
- i tipi e i settori dei progetti nonché i paesi in cui sono stati assegnati proventi delle obbligazioni;
- il rispettivo importo da assegnare dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi assegnata rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;
- laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;
- se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;
- ove applicabile, un'indicazione delle attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia, la durata di ciascun piano e la data di completamento di ciascuna attività;

- un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e la loro data di applicazione.]

4. Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

- [Una stima degli impatti ambientali positivi e avversi in forma aggregata]
- [Informazioni sulla metodologia e ipotesi utilizzate per valutare gli impatti dei progetti, laddove la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee relativa all'obbligazione non includesse tali informazioni]
- [Informazioni sugli impatti ambientali positivi e negativi dei progetti e, se disponibili, metriche correlate. Laddove tali informazioni non siano disponibili a livello di progetto occorre fornire una giustificazione]

5. Altre informazioni pertinenti

ALLEGATO IV:

CONTENUTO DELLE REVISIONI PRE-EMISSIONE E POST-EMISSIONE

Il titolo "Revisione pre-emissione" o "Revisione post-emissione" deve apparire in modo evidente nella parte superiore della prima pagina del documento.

1. Informazioni generali

- [Data della pubblicazione della revisione pre-emissione o della revisione post-emissione]
- [Denominazione legale dell'emittente]
- [Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, ISIN]
- [Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]
- [Nome e titolo dell'analista capo nel contesto di una determinata attività di valutazione]
- [Nome e posizione della persona responsabile in via principale dell'approvazione della revisione pre-emissione o della revisione post-emissione]
- [Data in cui la revisione pre-emissione o la revisione post-emissione è stata emanata per la prima volta a fini di distribuzione e, se pertinente, data dell'ultimo aggiornamento]

2. Dichiarazioni introduttive

[Per le revisioni pre-emissione:

- una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata di cui all'allegato I conformemente al presente regolamento;
- una dichiarazione attestante che la presente revisione pre-emissione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;
- una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]

[Per le revisioni post-emissione:

- una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull'assegnazione dei proventi compilata di cui all'allegato II conformemente al presente regolamento;
- una dichiarazione attestante che la presente revisione post-emissione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;
- una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]

3. Dichiarazioni sulla conformità al regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione relativa alla conformità della obbligazione verde europea al presente regolamento, e in particolare:

- (a) se il parere espresso dal revisore indipendente è positivo, una dichiarazione attestante che l'obbligazione soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere applicata a tale obbligazione;
- (b) se il parere espresso dal revisore indipendente è negativo, una dichiarazione attestante che l'obbligazione non soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" non può essere applicata a tale obbligazione;
- (c) se il parere espresso dal revisore indipendente indica che l'emittente non intende rispettare gli articoli da 3 a 7 o non sarà in grado di farlo, una dichiarazione attestante che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere utilizzata per l'obbligazione in questione soltanto qualora vengano intraprese le azioni necessarie per assicurare che l'obbligazione rispetti i requisiti del presente regolamento.]

4. Fonti, metodologie di valutazione e ipotesi principali

- [Informazioni sulle fonti impiegate per preparare la revisione pre-emissione o la revisione post-emissione, compresi link a dati di misurazione e alla metodologia applicata, se disponibili]
- [Una spiegazione delle metodologie di valutazione e delle ipotesi principali]
- [Una spiegazione delle ipotesi e dei criteri di tassonomia utilizzati, dei limiti e delle incertezze concernenti le metodologie utilizzate e una dichiarazione chiara attestante che il revisore esterno ritiene che la qualità delle informazioni fornite dall'emittente o da una parte correlata sia sufficiente per lo svolgimento della revisione pre-emissione o della revisione post-emissione e la misura in cui, se del caso, il revisore esterno ha tentato di verificare le informazioni così fornite.]

5. Valutazione e parere

[Per le revisioni pre-emissione:

- una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi compilata sia o meno conforme agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento;
- il parere del revisore esterno sulla valutazione di cui sopra.]

[Per le revisioni post-emissione:

- una valutazione dettagliata del fatto che l'emittente abbia o meno assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;
- una valutazione del fatto che l'emittente abbia o meno rispettato le norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;
- il parere del revisore esterno sulle due valutazioni di cui immediatamente sopra.]

6. Altre eventuali informazioni

[Qualsiasi altra informazione che il revisore possa ritenere pertinente per la sua revisione pre-emissione o post-emissione]